

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/17 e 1058/17;

Premesso che in data 20/02/2018 il Dott. Salvatore Mallia n. il 12/06/1953 - *dirigente medico* in servizio presso la U.O. di Chirurgia Generale del presidio ospedaliero R.Margherita di Comiso, in prossimità del compimento del 65° anno di età, ha richiesto, ai sensi dell'art. 22 della L. 183/2010, di essere ammesso a permanere in servizio fino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo;

Visto l'art. 15nonies del d.lgs. 502/1992 come novellato dall'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui "Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti";

Visti i chiarimenti relativi alla norma invocata, appositamente diramati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (parere del 09/12/2010), dall'INPDAP (nota operativa n. 56 del 22/12/2010) e dall'Assessorato Regionale alla Sanità (circolare n. 46025 del 25/05/2011);

Preso atto, che, dalla lettura sistematica delle superiori circolari esplicative, la disciplina della permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario è stata qualificata quale *lex specialis* e che, pertanto, il diritto del dirigente a permanere in servizio non era soggetto ad alcuna discrezionalità da parte dell'Amministrazione;

Considerato che il Dipartimento della Funzione Pubblica con la recente circolare n. 2 del 19/02/2015 ha rivisto la propria posizione riguardo al diritto del dirigente medico e del ruolo sanitario di permanere in servizio, ritenendo ora che, esclusi i direttori di struttura complessa, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro fino al quarantesimo anno di servizio effettivo può prevalere l'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, sulla base di criteri predeterminati giustificati da esigenze organizzative e funzionali;

Visto il regolamento aziendale di applicazione del citato art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, adottato con delibera n. 487 del 04/03/2015, recante anche disposizioni in ordine al diritto del dirigente medico e del ruolo sanitario di permanere in servizio oltre il 65° anno di età;

Considerato che ad oggi per le UU.OO.CC. di Chirurgia Generale non è stata avviata alcuna procedura di riorganizzazione/razionalizzazione per cui l'istanza del Dott. Salvatore Mallia di permanere in servizio fino al compimento del 40° anno di servizio effettivo può essere accolta, non comportando oltretutto tale permanenza in servizio un aumento del numero dei dirigenti, fatta però salva la facoltà dell'Azienda, sulla base di sopravvenute esigenze di riorganizzazione/rifunzionalizzazione, di applicare l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'apposito regolamento adottato con la citata delibera n. 487/2015, previa preavviso scritto di 6 mesi;

Accertato, per il tramite dell'Ufficio del Medico Competente, che il Dott. Salvatore Mallia, in relazione all'incarico ricoperto, è idoneo al servizio e non presenta alcuna limitazioni alle mansioni;

Accertato ancora che alla data di compimento del 65° anno di età (giugno/2018) il Dott. Salvatore Mallia avrà maturato un'anzianità di servizio effettivo pari ad anni 39 e mesi 4 per cui può essere ammesso a permanere in servizio per ulteriori mesi 8, ossia fino al 28/02/2019 e che la decorrenza del trattamento di quiescenza, ai sensi della vigente normativa in materia, sarà immediata (01/03/2019);

Accertato, altresì, che il dipendente, avendo già maturato il diritto a pensione alla data del 31/12/2011, non ha diritto a permanere in servizio fino al compimento dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia previsto per la generalità dei lavoratori (67 anni dal

gc/Permanenza in servizio 40 anni - Mallia Salvatore

01/01/2019), ciò ai sensi e per gli effetti di quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con le circolari n. 2/2012 e n. 2/2015 secondo le quali i nuovi limiti di età previsti dall'art. 24 del D.L. 201/2011 (c.d. riforma Fornero) sono applicabili esclusivamente ai dipendenti che alla data del 31/12/2011 non avevano ancora maturato un diritto a pensione a qualsiasi titolo, mentre, di contro, per coloro che al 31/12/2011 potevano già vantare un diritto a pensione, il limite di età ordinamentale rimane fissato al compimento del 65° anno di età;

Preso atto che alla data del 28/02/2019, ultimo giorno di servizio, il dipendente avrà maturato un'anzianità contributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza (comprensiva di eventuali periodi riscattati), pari a complessivi anni 47 e mesi 2;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Risorse Umane;

Su proposta del Dirigente dell'U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;



DELIBERA


per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- Ammettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15nonies del D.Lgs. 502/1992, il Dott. Salvatore Mallia nato il 12/06/1953, *dirigente medico* in servizio presso l'U.O. di Chirurgia Generale del presidio ospedaliero R.Margherita di Comiso, a permanere in servizio fino al 28/02/2019, data di maturazione del 40° anno di servizio effettivo;
- Fare salva la facoltà dell'Azienda di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 e del relativo regolamento attuativo aziendale di cui alla delibera n. 487/2015, previa preavviso scritto di 6 mesi;
- Collocare in quiescenza il Dott. Salvatore Mallia dal 01/03/2019, per limiti di età, fatta salva la facoltà dello stesso di rassegnare eventuali dimissioni anticipate;
- Dichiarare, dalla medesima data, vacante in dotazione organica il posto ricoperto dal dipendente;
- Dare mandato all'Ufficio Previdenza e Pensioni dell'Azienda di espletare gli adempimenti necessari alla corresponsione del trattamento di quiescenza e di previdenza.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

